IL PAROCO

ED

IL MATRIMONIO CIVILE

AVVERTENZE PROPOSTE

Da Monsignore

ANTONIO MARIA REMOTTI

VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI TORTONA

PER CONFERMARE IL CATTOLICO

NEL DOGMA

DEL

MATRIMONIO CRISTIANO.

Terza Edizione.

TORTONA

DALLA TIPOGRAFIA ROSSI 1865.

PROTESTA DELL' AUTORE.

L' autore sottopone questo scritterello al giudizio ed all' autorità dei venerabili Prelati, e protesta di ritrattare, come ritratta fin d' ora, quanto nel medesimo si trovasse meno conforme alle Istruzioni che Essi daranno in proposito ai Sig.ri Parochi.

L' EDITORE A CHI LEGGE.

Ristampo l'opuscolo — Il Paroco ed il Matrimonio Civile — L'essersi esaurite le prime due edizioni in meno di tre mesi mi anima ad intraprendere questa che è la terza. Se prima il libretto si raccomandava da se solo, chè l'Esimio Autore quanto dotto altrettanto modesto si nascose sotto l'anonimo, ora che si conosce di quale mano egli sia lavoro, vorrà certo vie più diffondersi raccomandato dalla fama del nome del Defunto Avv.° Cav.e D. *Antonio Maria Remotti* Arcidiacono della Cattedrale Vicario Generale di questa Città e Diocesi, che negli ultimi giorni della sua vita diede in luce il prezioso opuscoletto. In commendazione di questo lavoro basti il riferire quanto si legge nell' Elogio funebre dell' Ill.re Defunto. L'Egregio Oratore così si esprime:

» Una nuova dimostrazione di stima gli hanno » dato testè non solo i nostri Prelati comprovin-

» ciali ma parecchi altri pur anco, quando avuto
» sentore dell' opuscolo intitolato *il Paroco e il Ma-*
» *trimonio Civile*, e persentito ch'era parto della
» sua penna ne chiesero tanti esemplari quanti ba-
» stassero a farlo conoscere e gustare ai loro Coope-
» ratori. Quell'opuscolo Io chiamerò il parto de'suoi
» dolori, perchè dettato in questi ultimi mesi in cui
» straziavalo il morbo divoratore che ce Lo ha
» spento — Chiamerollo il saluto del moribondo ai
» cari fratelli suoi cui pria dell'ultima dipartita segnò
» la strada per cansare un pericolo, per risparmiare
» alla Madre Chiesa nuove afflizioni, per non man-
» care di rendere quel che è di Cesare a Cesare
» nell' atto stesso che a Dio si rende quel che è di
» Dio — SS. Paroci RR. quell' opuscolo vi è intito-
» lato, vi è necessario, leggetelo; e vi terrà sgom-
» bra la via da molte difficoltà che vi si ponno
» frapporre nel vostro ministero di Pastori d' anime
» od anche di semplici Confessori.

Ai Signori Parochi

DI CAMPAGNA. (*)

La promulgazione della legge, che introduce e sanziona nel regno il Matrimonio Civile, rende più urgente l'obbligo nei Cattolici di mantenersi saldi al dogma del matrimonio cristiano. Come lo fu per l'addietro, così rimane tuttavia per essi vero, che in faccia a Dio non sono legittime che le nozze celebrate secondo le leggi, ed i riti di S. Chiesa, e che l'unione dell'uomo e della donna stretta altrimenti sarà sempre a loro riguardo un pretto concubinato. Siccome però è molto difficile, di via ordinaria, che si possa nei Cattolici ottenere tale fermo convincimento se non vi intervenga l'assidua opera dei signori Parochi, è manifesto come la promulgazione di detta legge renda anche a loro riguardo più stringente il dovere di animarsi di zelo sempre maggiore per bene imprimere con apposite istruzioni nelle menti dei fedeli la massima suenunciata. Si persuadano pertanto i signori Parochi che la Chiesa attende unicamente dall'indefessa, e costante loro cura l'allontanamento di quei mali gravissimi, che per la malvagità degli uomini affliggono il cattolicismo in altri paesi ove è in vigore il matrimonio civile.

Nè così operando devono essi temere di compromettersi in faccia alla legge, ed alle istituzioni che ci reggono, chè il matrimonio civile limita ogni suo rapporto col cittadino e colla società, e rispetta le credenze dell'uomo religioso nei rapporti colla propria coscienza. E però quando i signori Parochi considerino essi pure i fedeli sotto il duplice aspetto di cattolici, e di cittadini, nè manchino di inculcare loro il rispetto dovuto alle leggi dello Stato, nelle relazioni, che hanno colla società, potranno liberamente istruirli e dirigerli in tutto che riguarda la loro eterna salute, ed affermare francamente che la religione non potrebbe venire loro in soccorso nè in vita, nè in morte coi suoi spirituali aiuti, ove celebrassero matrimonio non osservando le leggi della Chiesa, e non fossero disposti di sottomettersi alle sue prescrizioni. È allo sviluppo di queste massime, ed alle norme particolari da seguirsi, che io scrivo queste poche righe, ed a voi le presento, signori Parochi. Sarò a sovrabbondanza compensato, se riescendovi di qualche utile nell'attuale contingenza vorrete pregare per me.

Il Sacerdote

N. N.

(*) È ai signori Parochi di Campagna che si indirizza il presente Opuscoletto, perchè ad essi è forse difficile il procurarsi i documenti, che qui si sono compresi, e che possono servir loro di norma attuandosi la legge sul matrimonio civile.

I.

1. Ove il matrimonio civile non fosse inteso nel vero e preciso suo concetto, o fosse esagerato il valore che gli dà la legge, potrebbe portare fatali conseguenze pei cattolici, a danno immenso della morale religiosa, e ad irreparabile rovina delle loro anime. Quest'asserzione non abbisogna di prova; è luminosamente attestata dall' esperienza che ne fa il cattolicismo in quei paesi nei quali la instituzione del matrimonio civile fu introdotta da lungo tempo.

Che se possiamo sperare di allontanare da noi in parte almeno il pericolo di tali conseguenze funeste è solo per la fedeltà dei cattolici agli insegnamenti della Chiesa, e per lo zelo con cui i Signori Curati si studieranno di mantenerveli costanti, giacchè la nuova legge lascia la più ampia libertà. Queste premesse enunciano chiaramente il soggetto ed il fine di questo mio scritto: spero di soddisfare al compito assuntomi procurando unicamente di dare un adequato sviluppo all' indicato concetto.

2. Fedele agli insegnamenti del divino Maestro che comanda obbedienza alle superiori Podestà, si faccia il cattolico un dovere di uniformarsi al prescritto della legge regolatrice del matrimonio civile:

ma adempia prima l' obbligo che fra ogni altro è il massimo di porre in sicuro la sua coscienza osservando quanto prescrive la S. Madre Chiesa in ordine al matrimonio dei Cristiani.

Il Paroco poi nell' esercizio del suo ministero ponga in opera ogni industria, e s' impegni con vero zelo a far sì, che i fedeli apprendano bene la dottrina della Chiesa sul matrimonio - *Sacramento*, e si facciano ad un tempo, e quasi a lato della medesima il vero, e giusto concetto del valore del matrimonio civile.

3. È noto che la massa degli uomini suole giudicare delle cose in concreto, che è usa a percepirle per lo più in modo inesatto, e non di rado anche travisato sì, e come accade che ne senta parlare. Può quindi facilissimamente accadere che non pochi dei fedeli trovinsi posti a rischio di credere « che la materia del matrimonio, anche rispetto ai cristiani, appartenga al Potere civile per ciò solo che questo si occupa di regolarlo colle sue leggi » e « che per conseguenza il vincolo nasca dal relativo contratto seguito alla presenza dell' ufficiale civile » e » che possano gli sposi anche cattolici tenersi sicuri in coscienza quando abbiano celebrato il matrimonio a norma delle leggi vigenti. »

4. Ma supposto anche che i fedeli, per la maggior parte almeno, in grazia dell' educazione religiosa avuta in proposito, non giungano a tale estremo, sarà sempre vero però, che ove siano abbandonati a se stessi vadano mano mano perdendo quella stima e venerazione da cui erano compresi verso il matrimonio - *Sacramento*, prima dell' introduzione del matrimonio civile. Nè credo d'errare se affermo, che il popolo alla vista delle formalità praticate in adempimento della legge civile sostituisca a poco a poco l'idea *di una mera contrattazione* all'insegnamento cattolico, ed imbevasi di quelle funeste teorie che pur troppo sono altrove invalse; » dipendere cioè il matrimonio, non meno di qualunque altro contratto, unicamente ed esclusivamente dal volere delle parti. » Teorie non solo erronee, ma del pari estremamente funeste, e che hanno portato e portano tuttodì in intiere provincie del cattolicismo la desolazione.

5. Laonde a preservare le popolazioni da tale gravissimo danno, è evidente come debba il Paroco impegnarsi a fare bene intendere ai fedeli « che non esiste vero matrimonio se non quando sia celebrato secondo il rito, e giusta le leggi di S. Madre Chiesa. » Essere questo l' insegnamento cattolico, a cui non possono contravvenire, se non rinnegando la fede;

» *Ad solam Ecclesiam* (giusta gli oracoli della S.
» Sede) *cui tota de Sacramentis est cura concre-*
» *dita, ius omne ac potestas pertinet suam assi-*
» *gnandi formam huic contractui.* » (Breve di Pio VI.
al Vescovo di Motula 16 Settembre 1788.) » *Non*
» *humana tantum ex lege, sed ex divina regi de-*
» *bere, ac non terrenis, sed sacris rebus ipsum*
» (il matrimonio) *accensendum esse, ideoque Ec-*
» *clesiae omnino subiici.* » (Pio VIII. Enciclica 24
Maggio 1829.) *Sacris illud rebus adnumerari et*
» *ex praestitutarum de ipso Ecclesiae legum execu-*
» *tione omnino pendere eiusdem connubii vim, ro-*
» *bur, ac iustam consociationem.* » (Gregorio XVI.
» Enciclica 15 Agosto 1832.) *Omnino spectare ad*
» *Ecclesiae potestatem, ea omnia decernere quae*
» *ad matrimonium quovis modo possunt pertinere.* »
(Il regnante S. N. PIO IX. Allocuzione 27 Settembre 1852.) Per la qual cosa la sola osservanza della legge civile non potrebbe giammai in faccia a Dio ed alla Chiesa rendere legittima l' unione di due cattolici, i quali non sarebbero in tal caso che due concubinarii. Questa ultima importantissima conclusione si farà maggiormente evidente e palpabile ai fedeli se, come già dissi, contemporaneamente, e quasi di costa all' insegnamento cattolico,

si istruiscano sulla vera portata della legge civile: chè il giusto concetto di questa, invece d' indebolire, servirà a radicare più forte nella loro mente e nei loro cuori la persuasione, e l'assenso al cattolico dogma del matrimonio cristiano.

Mi permetto d' inculcare la pratica della norma ora segnata, perchè la medesima non è mia, ma della Santa Sede, che la designò ai Vescovi qual traccia da seguire in simili circostanze. Ecco in fatti quel che scriveva il Sommo Pontefice Pio VII. il 7 Febbraio 1809 ai Vescovi di Francia dopo che erasi ivi promulgata la legge sul matrimonio civile. » *Summam vobis necessitatem imponit* (la legge civile » predetta) *qua vera atque orthodoxa de venerabili* » *praesertim matrimonii Sacramento doctrina pura* » *in fidelium mentibus conservetur, fidelesque ipsi* » *ad docilitatem Dei Ecclesiae legibus debitam revocentur, ut dum reddunt quae sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei Deo reddere non praetermittant.* »

E già quindici anni prima il Papa Pio VI. faceva rispondere al Vescovo di Luçon il giorno 29 Maggio 1793 in questi termini: » *Nihil impedimento* » *est quominus fideles, ut civilibus potiantur effectibus praescriptam declarationem faciant* (presen-

» tandosi all' ufficiale civile) *illud semper prae ocu-*
» *lis habentes nullum ab ipsis tum contrahi matri-*
« *monium, sed actum mere civilem exerceri.* »

6. Queste parole della Pontificia Istruzione provano l' importanza somma che i fedeli non attribuiscano all'atto civile gli effetti del vero matrimonio, e siano anzi persuasi che mentre compiono a quell'atto non contraggono come cattolici matrimonio di sorta, e provano perciò che debbano i medesimi essere edotti del vero valore del matrimonio civile, come di sopra ho detto.

II.

7. Seguendo quindi sì autorevole indirizzo vengo tosto ad investigare quale sia la vera portata del matrimonio civile, e stabilisco che ogni suo valore è relativo solamente al civile consorzio ed al cittadino: che non ne ha nessuno *in faccia a Dio, alla Chiesa, ed al cattolico*, e che deve perciò questi uniformarvisi, come cittadino per gli effetti civili, ma che in ordine alla vera celebrazione del matrimonio deve seguire le sue credenze, e il dogma che insegna non esistere vero matrimonio tra i cattolici se non è celebrato secondo il prescritto di S. Chiesa.

8. La prova delle proposizioni ora enunciate ci viene fornita dai principj stessi ai quali è informata la legge che regola il matrimonio civile, e questi si conosceranno bene, io spero, in seguito ad alcune premesse.

Fin qui presso di noi (come in altri Stati) il Potere civile riconobbe le leggi della Chiesa sul matrimonio, e colla sua autorità ne curava l'esecuzione, cosichè le leggi stesse della Chiesa erano leggi dello Stato. Se il Potere civile emanava qualche prescrizione particolare in ordine al matrimonio, la limitava a sanzioni puramente penali, e rispettava il vincolo che riconosceva dipendere unicamente dalle leggi della Chiesa. Non poteva dietro tal sistema accadere che un matrimonio fosse tenuto valido dalla legge civile, se non fosse avuto per rato *in faciem Ecclesiae*, o fosse considerato nullo dallo Stato, se prima non fosse già dichiarato nullo dalla Chiesa. (Nota 1.ª) Ora per lo contrario la legge civile statuisce essa da per se della validità del matrimonio, prescrive essa le condizioni che debbono precederne ed accompagnarne la celebrazione, e quelle pur anco che riguardano la capacità dei contraenti, e che moderano gli effetti dell'unione celebrata, e ne commette l'esecuzione esclusiva a

suoi ufficiali, e manda a suoi magistrati la istruttoria e la definizione delle questioni che possono in proposito eccitarsi. E conseguenza necessaria di un tale sistema (in senso opposto al primo sovra indicato) deve essere, che non di rado risulti legalmente valido un matrimonio che in faccia alla Chiesa è vero concubinato, e che un altro invece, il quale sia davvero *rato* e legittimo debba civilmente tenersi per nullo.

Ora questa legge che tanto si discosta dai Canoni della Chiesa sul matrimonio cristiano, e che nelle sue prescrizioni non fa anzi nessun caso dei medesimi, e la quale perciò non può a meno di legalizzare delle congiunzioni che la Chiesa condanna, questa legge, diciamo, non si oppone al vero matrimonio cristiano, non lo tocca punto, e quindi non altera menomamente in ordine al medesimo la posizione dei cattolici in *faccia a Dio ed alla coscienza.*

9. È ben vero che il cattolico non potrebbe riconoscere l'esistenza di vero matrimonio, anche a petto di qualunque civile ordinamento che statuisse il contrario, fuorchè nell'unione approvata dalla Chiesa: ma soggiungiamo che la legge in discorso è ben lontana dallo stabilire una tale opposizione, e difendiamo che anzi nel senso e nella mente del

Potere che la sanziona e la promulga lascia che il cattolico si provvegga rispetto alle nozze giusta i dettami della religione che professa.

10 .È omai indubitato anche presso i più celebri giureconsulti, che il Governo non intende che le sue prescrizioni sul matrimonio si estendano al punto di *attingere* il vincolo naturale e di coscienza. (Nota 2.ª) Se il Potere civile stabilisce le *condizioni* necessarie per contrarlo (tratta cioè *degli impedimenti*) rimane però sempre vero che Esso nel dettare tali ordinamenti ha per iscopo il matrimonio nei soli *rapporti civili*, e solamente per questi statuisce sulla validità dello stesso: il che vuol dire che la legge non si occupa che del *vincolo legale* ed *esterno*.

11. Questa e non altra è la vera portata, questo è l'unico vero valore della legge civile sul matrimonio. Essa si astiene dall'ingerirsi nei doveri che impone la religione, e li abbandona alla libertà individuale di ciascheduno. Vuol solo che le sue prescrizioni sul matrimonio sieno da tutti i cittadini senza distinzione osservate, onde ne consegua la validità del medesimo *in faccia alla società*; ma lascia però nel resto che nei rapporti con Dio e colla coscienza ciascun cittadino segua le sue credenze.

Essa in una parola considera il cittadino, non l'uomo religioso.

12. Rimonta questa massima alla Costituzione francese del 1791, per la quale a rendere, come si diceva, lo Stato indipendente dalla Chiesa si stabilì un perfetto divorzio tra la legge civile e la legge religiosa, e come naturale conseguenza si sanzionò pure il principio che (Art.° 7. Tit.° 2.) » *la legge non* » *considera il matrimonio se non come contratto civi-* » *le* » principio che fu poi mantenuto nel codice francese, e che ora colla nuova legge si addotta tra noi.

13. La premessa teorìa è confermata, anzi è maggiormente sviluppata nella relazione della Commissione del Senato del Regno sul primo libro del Codice Civile del Regno d'Italia iniziato con progetto...... : ed eccovene alcuni tratti : —

» Per matrimonio civile si è inteso quel matri-
» monio che contratto nelle forme e secondo le pre-
» scrizioni della legge civile produce senz'altro gli
« effetti civili consistenti nei rapporti della famiglia
» e della società. Accanto ad esso possono sussistere
» ed associarvisi forme religiose per libera volontà
» de' contraenti. Come la religione non si occupa
» dell'atto della società civile, così questa si tiene
» estranea all'atto religioso. »

L'istessa dottrina sebbene con diversa forma è ripetuta colà dove si legge » Niuno è che possa » dubitare pure un istante, che l'istituzione del » matrimonio civile sia del tutto consentanea ai di- » ritti non solo, ma ai doveri che ha la Sovranità di » regolare nei rapporti colla società civile tale ma- » teria, e che la stessa istituzione *appieno rispetti* » *le credenze* e *le pratiche della religione* di tutti i » cittadini senza distinzione di culto. »

» Il matrimonio civile deve sussistere affatto » indipendente e distinto dal matrimonio religioso.... » L'atto civile mentre è una conseguenza dei doveri » del cittadino verso lo Stato, *nulla detrae alla san-* » *tità del Sacramento dei cattolici*, e *in nulla of-* » *fende le cattoliche credenze.* »

E nell'intento poi di sciogliere la grave difficoltà che alla separazione del matrimonio civile dal religioso presenta l'articolo 1° dello Statuto, il Sig.r Relatore soggiungeva: » converrebbe dimostrare che » la legge nell' istituire il matrimonio civile pro- » scrivesse, od impedisse il religioso, od alcuna cosa » ordinasse che ripugni alle credenze cattoliche, » locchè non puossi allegare. »

Io non entro nel merito di questa risposta in quanto mira a sciogliere la preaccennata difficoltà,

ma ne prendo atto in prova del mio assunto, e conchiudo quindi, che nulla di più chiaro poteva dirsi per precisare il vero concetto del matrimonio civile.

14. Ove i fedeli giungano a ben comprendere che questo, e non altro, è il vero valore di tale matrimonio, non dureranno fatica a persuadersi ad un tempo stesso, che la sola osservanza della legge civile non fa che essi *contrahant matrimonium* (in faccia a Dio), ma che compiano solamente *actum mere civilem,* come insegna il Sommo Pontefice nella citata risposta al Vescovo di Luçon. Onde, come già accennai, il giusto concetto del matrimonio civile concorre a mantenere sempre più ferma nei fedeli la dottrina cattolica sul vero matrimonio; ed è sempre più chiaro, che se ora cresce nel Paroco l' obbligo di mantenere fermi i fedeli nel dogma del matrimonio cattolico, è pure suo preciso dovere di far loro comprendere, nelle relative istruzioni, il valore del matrimonio civile.

15. Non avverrà mai che Egli per questo si comprometta in faccia alla legge, mentre ne spiega la vera indole, ne precisa il concetto e la portata, siccome gli impone il suo ufficio, e non dimenticando a un tempo stesso il dovere di cittadino, non dice verbo, nè in pubblico, nè in privato, in oppo-

sizione alla legge medesima, che anzi ne propone ai fedeli l'osservanza, la promove, come in appresso si vedrà.

16. Sebbene il detto fin qui possa servire come di norma generale da seguirsi nell'attuale contingenza, conosco però che non avrei pienamente soddisfatto al mio assunto, se non riducessi a più circoscritti termini la materia che deve occupare lo zelo dei Sig.ri Parochi, e se non richiamassi la loro attenzione su punti particolari e capitali.

E per meglio ottenere questo scopo, riporterò una parte dell'Istruzione data nel 1808 dal prelodato Sommo Pontefice Pio VII. al suo Nunzio in Polonia, appunto nell'occasione che si voleva colà introdurre il Codice di Napoleone circa il matrimonio. In essa prescrive ai Vescovi: » *di ben istruire* » *le greggie confidate alla loro cura,* 1° *che non* » *vi è matrimonio se non concluso nelle forme sta-* » *bilite dalla Chiesa per renderlo valido.* 2° *Che nel* » *caso di un matrimonio dubbio appartiene sola-* » *mente alla Chiesa il giudicare della sua validità,* » *od invalidità: conseguentemente che ogni altro* » *giudizio, che proviene da qualunque altro Potere,* » *è impotente ed incapace di autorizzare la disso-* » *luzione del matrimonio, o di renderla permessa.*

» 3° *Che un matrimonio al quale non si oppone un*
» *impedimento canonico è buono, valido, e per con-*
» *seguenza indissolubile qualunque impedimento vi*
» *contrapponga il Potere secolare senza consenso*
» *ed approvazione della Chiesa universale, o del*
» *suo Capo il Romano Pontefice. 4° Che all'opposto*
» *si deve tenere per nullo, per affatto invalido*
» *qualsivoglia matrimonio, il quale venga conchiuso*
» *non ostante un impedimento dirimente secondo i*
» *Canoni.... e che ogni cattolico debbe nella sua co-*
» *scienza tener per nullo un tale matrimonio, fin-*
» *chè non è reso valido da una dispensa legittima*
» *accordata dalla Chiesa, in quanto l' impedimento*
» *che lo rende nullo, ne è capace.* »

Se i Sig.ri Parochi si atterranno nelle loro istruzioni alle norme qui sovra tracciate dal Sommo Pontefice, avranno la consolazione di allontanare molte di quelle funeste conseguenze, cui per la malvagità degli uomini può dare occasione la legge civile. Alcune pratiche osservazioni però somministrateci dal confronto delle precipue prescrizioni della legge civile e di quelle di Santa Chiesa varranno a rendere sempre più manifesta l' importanza di insistere sui punti indicati dalla citata Pontificia Istruzione.

III.

17. Se si esaminano gli impedimenti che la legge civile dichiara ostare alla validità del matrimonio, si rileverà tosto come non appariscano ivi alcuni degli impedimenti stabiliti dalla Chiesa al matrimonio dei cattolici, e se ne riscontrino al contrario altri da essa Chiesa non conosciuti, e di quelli in fine che sono bensì addottati dai sacri canoni, ma che sono dalla legge in gran parte modificati.

E per somministrare un esempio almeno delle indicate divergenze, incomincio dagli impedimenti di *consanguinità* e di *clandestinità*, i quali ci presentano un caso in cui il disposto della legge civile si trova bensì in qualche parte conforme al prescritto dalla Chiesa, ma in buona parte non combina.

18. La legge limita l'impedimento che nasce dalla *consaguinità* in linea collaterale al primo grado di computazione canonica, e così ne consegue che è civilmente valido il matrimonio tra cugini e cugine.

La legge per provvedere alla pubblicità del matrimonio si contenta di prescriverne la celebrazione innanzi all'ufficiale dello stato civile, presenti due testimoni, e dichiara *civilmente* valido il matri-

monio in tal forma celebrato, sebbene i contraenti non siansi curati di presentarsi al Paroco.

Prevenuti dunque i fedeli a norma della citata Istruzione Pontificia che: « Si deve tenere per nullo « il matrimonio conchiuso non ostante un impedi- « mento dirimente secondo i canoni, » procureranno di ottenere la dispensa nel caso d'impedimento di cognazione, sebbene non sia necessaria a petto della legge civile, ovvero si asterranno dal contrarre nozze tra loro: saranno pure solleciti di presentarsi al Paroco per celebrare alla presenza di lui il matrimonio giusta il rito di S. Chiesa, tenendo in conto non di celebrazione di matrimonio, ma di un atto puramente civile la dichiarazione fatta innanzi all' ufficiale.

19. Esempio d'impedimento non conosciuto dalla Chiesa, lo somministra la legge in quello che risulta dall'adozione e dall'età, nell'estensione che le dà la legge civile. Mi fermo su questo perchè più facile a presentarsi. Colui pertanto che prima di aver compiti gli anni diciotto, età voluta dalla legge civile pei maschi, avrà celebrato matrimonio *in faciem Ecclesiae* premunito dall' Istruzione predetta che lo avverte essere *valido* ed *indissolubile* il matrimonio celebrato senza impedimento canonico, qualunque

impedimento vi contrapponga il potere secolare, conoscendo valido il suo matrimonio, si terrà indissolubilmente vincolato alla compagna cui si sposò innanzi all' altare, e non oserà giammai all' appoggio della *nullità civile* attentare un secondo matrimonio.

20. Chi amasse proseguire il confronto in discorso, troverebbe pure come in faccia alla Chiesa esista lo impedimento *Ordinis* e *Voti* di cui non fa cenno la legge, e come perciò questa debba ritenere valido il matrimonio celebrato da una Monaca, o da un Religioso professo, o da un Sacerdote, mentre tale unione è nulla anzi sacrilega in faccia a Dio ed alla Chiesa. Ma basti il detto fin qui.

Badino però i signori Parochi di insistere precipuamente sul già indicato impedimento *clandestinitatis,* per potere altamente fissare nell'animo dei fedeli la massima che qualunque unione celebrata senza la presenza del Paroco e di due testimonii è nulla innanzi a Dio, e che la successiva convivenza è un vero concubinato: insistano pure nell' insegnare che la dichiarazione da farsi innanzi all' ufficiale civile è di nessun effetto nei rapporti della coscienza, che mira la medesima solo al conseguimento degli effetti civili, e che non influisce maggiormente

sulla validità del matrimonio cristiano di quello che vi possa influire la stipulazione dell'istromento dotale innanzi al Notaio.

21. Non mi occupo degli impedimenti stabiliti dalla legge civile e non conosciuti dalla Chiesa, come sarebbe, oltre li già accennati, la mancanza d'assenso degli ascendenti, o dei Consigli di famiglia rispettivamente in ordine ai matrimonii dei figli di famiglia, o dei minori: perchè non producono detti impedimenti alcuna conseguenza, come già si disse, rispetto alla validità del matrimonio cristiano. Appresso però vedremo come, e per quali ragioni debbano anche questi formare oggetto dello zelo dei signori Parochi.

22. E poichè mio precipuo scopo è quello di suggerire i punti principali in cui deve occuparsi lo zelo dei signori Parochi, stimo non inopportuno di porre loro sott'occhio ancora le due seguenti avvertenze.

23. Ove gli sposi contraggano l'atto civile innanzi all'ufficiale prima di celebrare il matrimonio *in faciem Ecclesiae*, nascono due gravissimi pericoli. Il primo è, che entrambi, od anche un solo di essi, non si curino poi, o si rifiutino di recarsi alla Chiesa. Il secondo è, che almeno nel frattempo che stanno a soddisfare un tal dovere, *maritaliter vivant*. Im-

porta dunque assaissimo che gli sposi si presentino prima alla Chiesa che all' ufficiale civile. « *Ad hu-*
« *iusmodi vitanda pericula consultius fore, ut ca-*
« *tholici nonnisi matrimonio iam antea in faciem*
« *Ecclesiae inter se legitime celebrato, ad illam*
« *explendam civilem caeremoniam saecularem Ma-*
« *gistratum adirent.* » Questo avviso porgeva il Papa Benedetto XIV. con Breve 17 settembre 1746, al P. Simone Carmelitano in Olanda, e lo inculcava nuovamente sul principio di questo secolo il grande Pio VII. nell' Istruzione data li 11 gennaio 1808 ai Vescovi delle Provincie dello Stato Pontificio occupate dai francesi.

Il dovere d' inculcare quest' obbligo si rende tanto più stringente in quanto che la legge sul matrimonio civile (scostandosi in questa parte dalla legislazione francese) lascia facoltà agli sposi di far precedere il rito religioso alla dichiarazione da farsi innanzi all' ufficiale civile. (Nota 3.ª)

24. L' avvertenza di cui trattiamo riescirebbe forse per se sola ad antivenire le tristi conseguenze testè accennate, come risultato della diversità degli impedimenti posti dalla Chiesa e dalla legge. Essa dunque è della più alta importanza, e sarà certamente apprezzata in tutta la sua estensione da chi

si farà a considerare i deplorabili conflitti cui sarebbe esposto un incauto cattolico, che fosse tratto dall'altrui malizia a presentarsi all'ufficiale civile, prima d'aver celebrate le nozze innanzi al Paroco. Occorrerebbe facilmente il luttuoso caso di vedere matrimonii validi in faccia allo Stato, invalidi in faccia alla Chiesa: di persone obbligate secondo la Chiesa e la coscienza a separarsi, ed obbligate secondo lo Stato a convivere insieme, e quindi poste nella morale impossibilità di volgersi a conversione, e di operare la loro salvezza, per cui ottenere sarebbe primo requisito quella separazione.

25. L'altra avvertenza è quella stessa che fu già dalla S. Sede inculcata nella precitata Istruzione ai Vescovi di Polonia, ed ha per oggetto di far conoscere ai fedeli, che le questioni relative alla validità del matrimonio de'cristiani debbono giudicarsi solamente dalla Chiesa, come fu già definito dal Sacro Concilio di Trento can. 12. ses. 24 *de refor. matrimonii* « *Si quis dixerit causas matrimoniales* « *non spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema* « *sit,* » e che sarebbero adunque in perpetuo adulterio due coniugi, se passassero ad altro matrimonio solo in forza di nullità pronunciata dal giudice laico.

26. Conchiudiamo che unicamente in grazia dello

zelo dei signori Parochi e della loro insistenza sulle norme indicate potranno i fedeli convincersi di questa pratica conclusione, che cioè le leggi civili non hanno nessuna forza per rendere valido il matrimonio in coscienza, e che solo debbonsi dal cristiano osservare per gli effetti civili: che dunque non basta accomodarsi al prescritto delle leggi stesse per contrarre vero matrimonio innanzi a Dio, ma che è di assoluta necessità osservare esattamente il prescritto di S. M. Chiesa: mentre il contravvenirvi farebbe che gli sposi non fossero altrimenti marito e moglie, ma due pubblici concubinarii. Così avverrà che anche in seguito all'attuazione del matrimonio civile proseguiranno i fedeli volonterosi ad uniformarsi alle prescrizioni di S. Chiesa, e sarà per tal modo praticamente salvo il domma: « *Essere stato il matrimonio da Nostro Signor Gesù Cristo elevato alla dignità di Sacramento: essere dottrina della Chiesa Cattolica che il Sacramento non è una qualità accidentale al contratto, ma è di essenza al matrimonio stesso: cosichè la unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio Sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato.* » (Lettera di S. S. Pio IX. a S. M. il Re di Sardegna 19 settembre 1852.)

IV.

27. Ma dopo che i signori Parochi avranno inculcato, che il vero matrimonio dipende unicamente ed esclusivamente dalle leggi della Chiesa, debbono procurare che i fedeli osservino le prescrizioni tutte della legge civile, senza temere che la loro premura per l' osservanza di tale legge possa essere pericolosa nel senso di travolgere nei fedeli il vero concetto del matrimonio. Questa osservanza, che io inculco non è senza appoggio, è anzi consigliata dalle seguenti riflessioni.

1ª Dall' obbligo di ogni cittadino di obbedire all' autorità civile nelle cose che non sono evidentemente ingiuste.

2.ª Dal dovere di rimuovere i gravissimi danni cui i coniugi e per sè, e per la prole anderebbero incontro nella perdita degli effetti civili.

3ª Finalmente dalla cura che devono avere i Sig.ri Parochi di far munire il matrimonio celebrato *in faciem Ecclesiae* dell' esterna sanzione legale. Senza di tale sanzione potrebbe con tutta facilità uno dei coniugi cui pesi la convivenza col consorte al quale si unì solo *in faciem Ecclesiae* passare a matrimonio civile con un altro, ed in tale ipotesi

quali scandali irreparabili ne seguirebbero e danni gravissimi essendo dalla legge riconosciuto il secondo, e non il primo matrimonio? D'altronde non è egli bene che intervenga la sanzione della legge civile fosse anche pel solo effetto di mantener ferma la convivenza dei coniugi e per impedire che i medesimi vivano separati per puro capriccio? (Nota 4ª)

Siccome col premettere al matrimonio civile la celebrazione del matrimonio - *Sacramento* si evitano le luttuose conseguenze a suo luogo indicate; così si può evitare l'altra parte d'inconvenienti, quelli cioè ora segnati, col far susseguire il matrimonio civile al vero matrimonio *in faciem Ecclesiae*. Avremo per tal modo la prova della proposizione fin da principio enunciata, di quanto valga cioè lo zelo dei signori Parochi ad allontanare que' gravissimi danni dalla Chiesa, che la riprovevole condotta di cattivi cattolici può far temere all'occasione della legge sul matrimonio civile.

V.

28. Fin qui io ho considerato il Paroco come maestro dei popoli, e gli ho suggerite le norme che deve seguire come banditore della divina parola: ma egli

ha un' altra parte del ministero in cui occuparsi non meno utile della prima, e talvolta più efficace, quella cioè di consigliare e di dirigere i parocchiani, che a lui ricorrono nei casi pratici e nelle difficili contingenze. Credo perciò non inopportuno di aggiungere alcune avvertenze anche in questa parte.

29. Sia la prima, che quando si presentano gli sposi per gli incumbenti che precedono la celebrazione del matrimonio, non deve il Paroco limitarsi ad investigare se esista qualche impedimento canonico, ma deve stendere le sue cure a suggerire le pratiche necessarie per l'adempimento della legge civile. Ed ove egli riconosca la mancanza di alcuna delle condizioni dalla legge richieste alla validità del matrimonio civile, vegga tosto se sia il caso di insinuare agli sposi di sospenderne la celebrazione fino a che si sia tolto quel difetto, o se invece siano tali le circostanze che, per provvedere alla coscienza ed all' anima, riclamino la celebrazione del matrimonio *in faciem Ecclesiae*, abbenchè non possa tosto susseguire la dichiarazione innanzi all' ufficiale civile, come sarebbe giusta il sopradetto da desiderarsi. Se per esempio gli sposi non hanno ancora compiuta l' età dalla legge prescritta, cioè lo sposo gli anni 18 e la sposa 15, potrà il Paroco consigliarli di at-

tenderne il compimento: ma se l' inoltrata famigliarità, od altro motivo presentino qualche pericolo, e non si possa ottenerne la dispensa dal Re, potrà assistere al matrimonio, procurando che adempiano poscia al prescritto dalla legge, tostochè abbiano compiuta l' età richiesta. Nel caso poi che fosse insormontabile l' ostacolo posto dalla legge civile, e si trattasse per esempio di cognati, che non avessero potuto ottenere la dispensa dal Re, sarebbe allora prudenza ricorrere per gli opportuni indirizzi al Superiore Ecclesiastico. (Nota 5.)

30. L' altra avvertenza è, che mentre il Paroco procura che gli sposi adempiano anche al prescritto della legge, deve condurre le cose in modo, che gli incumbenti per la celebrazione del vero matrimonio *in faciem Ecclesiae* riescano compiuti prima di quelli voluti dalla legge civile. Una diversa pratica potrebbe trar seco l' inconveniente gravissimo che gli sposi atti a contrarre civilmente, e vincolati ad un tempo da qualche impedimento canonico dal quale non si curassero di ottenere la dispensa, si apprestino a celebrare il matrimonio civile, e pongano così al bivio la Chiesa o di permettere che convivano in iscandaloso concubinato, o di accordare la dispensa a tali, che col loro procedere se ne rendono immeritevoli.

31. E qui si presenta ovvio il riflesso, che per conseguire gli effetti suindicati, giova assai conservare l'uso degli sponsali, i quali tra gli altri scopi hanno anche quello di fare scoprire gli impedimenti, e di appianare la via al matrimonio: è ben vero che dalla legge sul matrimonio civile gli sponsali non sono riconosciuti, ma questo non impedisce già che sussistano ove siano stati celebrati, ed abbiano forza in coscienza, e producano una vera obbligazione naturale. (Nota 6.)

32. Aggiungo un'ultima avvertenza, ed è che essendo competente pel matrimonio l'ufficiale del Comune, nel quale abbia il domicilio, o la residenza, l'uno o l'altro degli sposi a scelta dei medesimi, può accadere che vogliasi far l'atto civile nel Comune della residenza dello sposo, e si voglia per maggior comodo celebrare pure in quella parocchia il matrimonio: in tale ipotesi converrà che il Paroco della sposa rilasci, per la voluta regolarità, l'opportuna delegazione al Paroco dello sposo. Pare però che tali casi debbano essere rarissimi, ove i fedeli siano abituati a celebrare prima il matrimonio cristiano, e recarsi in seguito all'ufficiale del Governo per la prescritta dichiarazione di matrimonio civile.

VI.

33. Quando andrà in vigore la legge cesserà naturalmente d'aver forza l'Istruzione emanata li 29 agosto 1836 dalla S. Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari per la tenuta dei registri parocchiali, rispetto almeno agli atti di matrimonio: dico *almeno*, perchè sembra naturale, che il Governo stimi opportuno per l'uniformità di emanare il Regolamento già promesso nella legge 7 ottobre 1848 art. 75 tit. 6 (cui allude pure l'art. 100 della legge 23 ottobre 1859) sul modo di tenere i registri dello stato civile anche per tutte le nascite e morti. Venendo così a cessare le predette speciali disposizioni date dalla S. Sede in seguito a concordati, subentra senz'altro il disposto del diritto comune ecclesiastico e segnatamente del Sacro Concilio di Trento (ses. 24 cap. 1 e 2 de ref. mat.) e del Rituale Romano, sia pei matrimonii celebrati *in faciem Ecclesiae*, sia pei battesimi, e decessi sotto i rapporti ecclesiastici.

34. Tostochè adunque si metta in vigore la legge di cui si tratta, debbono i signori Parochi procurarsi un registro per istendervi gli atti di matrimonio nella forma indicata dal Rituale Romano, e sì, e come era in uso prima del 1837, disponendosi a far altret-

tanto per gli atti di battesimo e di morte, quando venga ad emanarsi dal Governo il Regolamento che affidi al suo uffiziale i registri dello stato civile anche rispetto alle nascite ed ai morti. (Rituale Romanum. Formulae describendi etc. in fine.) L'obbligo che hanno i signori Parochi di tenere tali registri non manca d'essere grande ed urgente, sebbene non abbiano a servir più per l'accertamento dello stato civile, bastando che servano, come debbono servire in realtà, per gli effetti ecclesiastici.

VII.

35. Queste, signori Parochi, sono le poche osservazioni che io ho creduto bene di mettervi sott'occhi perchè comprendiate, che la legge civile non entra per nulla nelle attinenze religiose: sono esse cosa vostra, e però dovete predicare liberamente il dogma del matrimonio cristiano, ed inculcare nella mente dei fedeli raccomandati alla vostra cura che ogni altra unione di uomo e di donna sarà sempre vero concubinato in faccia a Dio, ed alla Chiesa.

36. Ma prima di conchiudere queste mie avvertenze, vorrei togliere un dubbio che potrebbe mettere in angustia qualche buon Paroco; ed è, se po-

trà egli forse essere accusato, se si rifiuterà di benedire nozze dalla Chiesa vietate? Se potrà disapprovare, e condannare, anche col rifiuto de' Sacramenti, la convivenza di sposi che sono uniti solo in forza del matrimonio civile? Non avrà egli a temere che il suo rifiuto sia considerato, *quale censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato*, e che il negare all' occorrenza i Sacramenti si ritenga come *indebito rifiuto* dei proprii uffizii, per cui debba temere di essere punito a termini dell'art. 268 del Codice penale?

Rispondo ricisamente, che nei citati casi detto articolo è inapplicabile affatto. La legge regolatrice del matrimonio civile non vuole estendere l' effetto delle sue prescrizioni al di là dei rapporti meramente civili, come sopra si è detto: essa separa il cittadino dall' uomo religioso, e mentre lo dirige nella prima qualità, lo licenzia nella seconda a soddisfare a quei doveri che gli ingiunge la coscienza. Ora le istruzioni e direzioni a darsi dal Paroco toccano unicamente ed esclusivamente la coscienza, dirigono solo l' uomo religioso, hanno per oggetto il matrimonio nei soli rapporti con Dio e colla Chiesa: dunque non potranno quelle giammai urtare la legge, che si dichiara estranea a questi rapporti. Non si

verificherà mai che il Paroco co' suoi discorsiecciti il malcontento ed il disprezzo contro la legge dello Stato, provochi alla disobbedienza, nè in qualunque modo disconosca l'autorità civile nella cerchia della sua azione.

Che anzi, entro questi limiti, ben lungi dal censurare la legge, si adopera, come sovra si è detto, a promuoverne l'osservanza. Come dunque potrà chiamarsi reo di censura delle istituzioni, e delle leggi dello Stato?

Non si dimentichino però i signori Parochi di dichiarare, che quanto dicono sull'inefficacia ed insufficienza della legge civile in ordine al vero matrimonio, deve essere inteso *solo rispetto alla coscienza del cattolico in faccia a Dio ed alla Chiesa*, non mai in ordine agli effetti civili.

Consegue dalle premesse, che non possono i Parochi essere dall'autorità civile costretti a benedire un matrimonio, il quale tuttochè permesso dalla legge, non lo è a termini dei sacri canoni, e che quindi per logica e necessaria conseguenza non potranno mai essere incriminati a termini del precitato art. 268 d'indebito rifiuto dei proprii ufficii. Involgerebbe contraddizione un diverso contegno, dacchè rispetto alla celebrazione del matrimonio re-

ligioso, la legge si dichiara assolutamente incompetente di giudicare se il rifiuto sia *debito* od *indebito*, e protesta anzi che rispetta in proposito quanto la religione impone. È in conseguenza di una tale massima, che in Francia, ove è in suo vigore l' appello *comme d' abus* e dove l' art. 6. della legge 18 Germile anno x. contiene la precisa disposizione del precitato art. 268 del nostro codice penale, si dichiarò con decisione ministeriale delli 5 Giugno 1832. (Sirey volume 32 part. 2ª pag. 437) non farsi luogo nel caso sovra proposto all' applicazione dell' articolo stesso.

Pare che dalle premesse consegua pure che il Paroco possa negare i Sacramenti o la Sepoltura ecclesiastica a quel parocchiano il quale persista a non voler sottomettersi alle leggi di S.ta Chiesa in ordine al matrimonio. La legge civile lascia intatto l' obbligo dei Cattolici di uniformarsi alle leggi della Chiesa. (Vedi pag. 17.) Sembra dunque legale l' insistenza del Paroco nell' esigerne l' osservanza. Nei casi particolari però, è bene che il Paroco ricorra al Superiore per gli opportuni indirizzi.

NOTE.

NOTA 1.ª

Questo sistema ha la sua base sull'accordo, e sull'armonia delle due Potestà spirituale e temporale, della Chiesa e dello Stato. In conseguenza di tale alleanza deve il Governo riconoscere ed ammettere i principii costitutivi, e le dottrine della Chiesa, nè può altrimenti disconoscerle, che rompendo il preesistente vincolo di mutua relazione. Essendo pertanto dottrina della Chiesa basata sul domma, che per ragione del Sacramento a Lei sola spetta lo statuire ed il giudicare in ordine al matrimonio dei cristiani, avveniva che, stando il detto accordo, la legislazione della Chiesa in questa parte era la sola legislazione dello Stato, limitandosi esso a provvedere sulle successioni, sulle doti, in una parola sui diritti civili. I canoni del Sacro Concilio di Trento: « *Si quis dixerit matrimonium non esse* « *vere et proprie unum ex septem Ecclesiae Sacramentis* « *a Christo Domino institutum . . . anathema sit.* (can. 1 « ses. 24 de sacramento matrimonii) *Si quis dixerit* « *Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matri-*

« *monium dirimentia, vel in illis constituendis, errasse;*
« *anathema sit.* (can. 4. ibid.) *Si quis dixerit causas ma-*
« *trimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos; ana-*
« *thema sit.* » (can. 12. ibid.) Questi canoni, diciamo, contenevano dommi anche pel Potere temporale, se non voleva dissociarsi dalla Chiesa. E sebbene il matrimonio, giusta la dottrina di S. Tomaso, *subiaceat ordinationi legis civilis, in quantum ordinatur ad bonum politicum*, riconosceva però senza contrasto lo Stato, che le sue leggi in proposito non potevano estendersi oltre gli effetti puramente civili. Non avrebbe osato di pretendere che i suoi provvedimenti influissero sulla esistenza e sul vincolo del matrimonio, neppure a pretesto che il contratto dipenda dalle leggi civili, e che ove non si effettui il medesimo, non possa neppur nascere il Sacramento. Sapeva bene lo Stato che se la Chiesa avesse creduto di poter accordare a detti provvedimenti tanta efficacia d'influire sul vincolo matrimoniale, si sarebbe ben di buon grado prestata alle instanze di lui, facendo suoi i detti provvedimenti: ma che ove non avesse essa potuto accondiscendere, sarebbe riuscito vano ogni tentativo per parte dello Stato. Assumendo la Chiesa il contratto naturale come materia del Sacramento, rendeva senza effetto le leggi civili rispetto al vincolo, e le circoscriveva nei loro giusti confini, cioè nella cerchia degli effetti puramente civili.

Questa posizione del Potere temporale in ordine al matrimonio dei cristiani ebbe, può dirsi, il suo principio allora che, data da Costantino la pace alla Chiesa, propagossi nell'Impero la nostra Santa Religione, e divenne se non di diritto, almeno di fatto, religione dello Stato. Certo però che si radicò questo sistema principalmente sotto i Carolingi, e proseguì fino verso il fine dello scorso secolo senza alcuna alterazione. Che se altrove fu in detta epoca distrutto, si conservò però presso di noi, come in altri paesi.

Il Codice Albertino interamente assoggettò le nozze all'autorità delle leggi ecclesiastiche dichiarando all'art. 108 che il matrimonio si celebra giusta le regole, e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica. Onde tutto ciò che riguarda la capacità delle persone che vogliono unirsi in matrimonio, le solennità da osservarsi per la sua celebrazione, le cause di divorzio e di separazione, rimase presso di noi regolato esclusivamente dal diritto canonico. Diede bensì il patrio legislatore alcune provvidenze intorno ai matrimonii dei figli di famiglia, rinnovando con qualche modificazione le leggi già anteriormente vigenti, ma si limitò a sanzioni meramente penali in odio dei trasgressori. E non sarà qui inopportuno osservare come sulla base di tale sistema siasi conservata nelle Curie ecclesiastiche la giurisdizione in ordine alle cause matrimoniali, non ostante l'abrogazione quanto al resto del privilegio del Foro.

Il sistema del nostro codice fu seguito ove più ove meno non solo dal codice Parmense, Ticinese, dal codice delle leggi civili delle due Sicilie, non che dal codice Austriaco, il quale si studiò di conciliare colle norme del diritto civile i dogmi religiosi dei diversi culti professati dai sudditi di quell' Impero; sebbene l'ultima mano all'opera sia stata posta dal Concordato conchiuso tra Sua Santità Papa Pio IX. e S. M. l'imperatore Francesco Giuseppe I. in data 18 agosto 1855, ove all'art, 10 si legge: « *Quum causae ecclesiasticae omnes,*
« *et in specie quae fidem, sacramenta, sacras functiones,*
« *nec non officia et iura ministerio sacro adnexa respi-*
« *ciunt, ad Ecclesiae forum unice pertineant, easdem*
« *cognoscet iudex ecclesiasticus, qui perinde de causis*
« *quoque matrimonialibus iuxta Sacros Canones et Tri-*
« *dentina cum primis decreta iudicium feret, civilibus*
« *tantum matrimonii effectibus ad iudicem saecularem*
» *remissis. Sponsalia quod attinet, auctoritas ecclesia-*
« *stica iudicabit de eorum existentia, et quoad matrimo-*
« *nium impediendum effectibus, servatis, quae idem*
« *Concilium Tridentinum et Apostolicae Litterae, qua-*
« *rum initium* Auctorem fidei *constituunt.* »

La secolarizzazione del matrimonio incominciò in Francia, come è detto di sopra, si adottò nei Paesi Bassi dal Codice Guglielmo, ed ora ponesi in vigore presso di noi.

NOTA 2.ª

Mi sono a bello studio servito dell' ultima frase che si legge nel testo, ed ebbi lo scopo di porre così in più chiara luce il vero valore della legge sul matrimonio civile, facendo rilevare che sebbene la medesima statuisca direttamente sull' esistenza del matrimonio, cioè sul vincolo, è tuttavia ben lontana dall' influire sul contratto del matrimonio come materia del Sacramento.

Le questioni che nelle scuole sgraziatamente con tanto calore si agitarono sul ministro di questo Sacramento, sulla separazione del contratto dal Sacramento, e sul punto, se possa in alcuni casi tra i cattolici esistere vero matrimonio senza Sacramento, non hanno più veruna importanza a petto delle legislazioni che proclamano il matrimonio civile. Sono ora dette questioni viete, ed antiquate, ne servono più alla causa del Potere temporale, il quale dichiarandosi *incompetente in materia di religione* (e perciò indipendente dalla Chiesa) provvede in ordine al matrimonio indipendentemente dalla Chiesa stessa, separando nel medesimo il carattere di contratto civile da quello di Sacramento. Le predette teorie che fanno appoggio ai dannati sistemi delli Antonii De-Dominis, dei Launoii, dei Van-Espen, dei Le Plat, degli Oberbauser, e del diffamato vescovo *in partibus* De Hontheim (Febronius)

e che furono quindi ammodernate con vernice cattolica, dai Teologi regalisti, servirono per certo ad appoggiare le pretese dei Governi, ma servirono in quei tempi in cui il Potere temporale agognava d'invadere i diritti della Chiesa, ma non stimava per motivi politici del suo interesse di proclamarsi dalla medesima separato. Ottennero sì dette teorie i loro esiziali effetti presso quei Governi che fingevano di procedere, nei punti essenziali almeno, in armonia colla Chiesa; quando cioè davano vista di abbracciarla, per meglio soffocarla. Era allora necessario di cercare sul campo della Chiesa stessa le armi per combatterla, come se non potesse per tal modo Essa lagnarsi delle ferite perchè Le erano fatte colle armi fabbricate dagli stessi suoi figli. È appunto sotto il pretesto del contratto, come oggetto di esclusiva spettanza della sovranità temporale, che l'Imperatore Giuseppe II. pel primo diede il funesto esempio di rovesciare in Austria tutta la legislazione ecclesiastica sul matrimonio colla sua Patente del 13 gennaio 1783, ordinando a suo talento il diritto matrimoniale; ed è sotto l'istesso pretesto, che il fratello di esso Imperatore, Leopoldo Granduca di Toscana, ne seguì il lagrimevole esempio, coll'appoggio per giunta delle massime proclamate nel famoso Sinodo di Pistoia sotto i suoi auspicii celebrato.

Ripeto però, che le leggi regolatrici del matrimonio

civile non eccedendo i limiti della loro azione, la quale si mantiene del tutto estranea alla religione, non hanno nè valore, nè efficacia se non per le conseguenze meramente temporali e civili, e che perciò sebbene statuiscano sul vincolo, lasciano che nei rapporti religiosi e di coscienza spieghino tutta la loro forza i soli sacri canoni. Nella relazione diffatti della Commissione del Senato del Regno sopra il libro 1º del Codice Civile pel Regno d'Italia sta scritto, che essa legge nello stabilire le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile: « lascia alla coscienza dei credenti gli « impedimenti che sono propri di questo, o di quel « culto religioso. »

E qui anzi non posso astenermi dall'esprimere il senso di stupore che provai allo scorgere la manifesta contraddizione in cui cadde il sig.r Senatore Vigliani Relatore, il quale perdendo di vista la natura e l'indole della legge che propugnava del tutto *laica* ed *incompetente* in punto di religione, come esso dice, perchè si occupa esclusivamente dell'elemento civile del matrimonio, siasi lasciato trasportare a discutere da Teologo sulla separazione del contratto dal Sacramento, trapassando così i confini del terreno in cui esso Signor Relatore si era posto.

NOTA 3.ª

A chiarire maggiormente la proposizione nel testo enunciata, stimo opportuno di trascrivere le parole stesse della relazione della Commissione già citata.
» Al principio di libertà il progetto del Governo rende
» un omaggio più perfetto che non la legge francese:
» imperocchè questa vieta che mai si celebri il matri-
» monio religioso prima del civile, ed ai contravven-
» tori il Codice penale minaccia pene non lievi: invece
» il progetto rispetta gelosamente la grande formola
» *libera Chiesa in libero Stato.* Siccome però a qualche
» membro della Commissione pareva molto pericolosa
» l' accordata libertà, così si fece carico la Commis-
» sione di rispondere......

Indi conchiude il Signor Relatore » Che perciò
» nello stato delle cose, sarebbe per lo meno pre-
» maturo lo stabilire per un male ipotetico sanzioni
» penali che offenderebbero la libertà religiosa; che
» infine, quando l'esperienza venisse a dimostrare che
» si abusasse dell' ignoranza o semplicità dei cittadini
» per indurli a non curare la osservanza delle forme
» civili del matrimonio, e ne risultasse grave pertur-
» bazione nello stato delle famiglie, sarà facile allora
» l'arrecarvi riparo con severe coercizioni, le quali
» non potrebbero mai trovare congrua sede nel Codice
» Civile. »

Riflettano seriamente i Sig.ri Parochi alla minaccia, che quest'ultime parole contengono, di adottare anche presso di noi il divieto già fatto in Francia ai Curati di non assistere ai matrimonii *in faciem Ecclesiae* se non siasi già adempito all'atto civile, e veggano quindi quanto debba star loro a cuore che i fedeli siano solleciti di osservare il prescritto della legge tosto che avranno soddisfatto a quello della Chiesa. Attenendosi a questa pratica non daranno motivo al Governo di togliere ai cittadini cattolici la facoltà ora accordata di premettere il rito religioso all'atto civile, facoltà che è di somma importanza come si è indicato nel testo.

NOTA 4.a

L'effetto della sanzione del matrimonio civile susseguito al matrimonio - *Sacramento* consistente nello impedire le capricciose separazioni si verifica principalmente nel caso in cui un solo dei coniugi pretenda la separazione contro la volontà dell'altro. Chè non può egli ottenere il suo intento se non viene autorizzato con sentenza del Tribunale, e se la sua instanza non è basata sulle cause che la legge riconosce come legittime per far luogo alla separazione. Ma non rimane neppure del tutto senza effetto la sanzione predetta anche nell'ipotesi in cui ambedue i coniugi siano d'accordo

di separarsi; perchè sebbene la legge civile ritenga come causa sufficiente di separazione il consenso dei coniugi, non lascia però al solo loro arbitrio un fatto che ha sì stretta relazione coll'ordine pubblico, ed esige che intervenga l'omologazione del Tribunale, omologazione che non si accorda se non quando ambedue i coniugi siano comparsi personalmente dinnanzi al Presidente, e questi non sia riuscito a riconciliarli. Rimane dunque sempre vero, che siano bene spese le cure del Paroco onde ottenere che i coniugi soddisfacciano al voto della legge civile, subito dopo che hanno celebrato il matrimonio - *Sacramento.*

E quì di passaggio osservo, come possa venire opportuna l'ora accennata disposizione che autorizza la separazione basata solamente sul mutuo consenso, nel caso in cui due cattolici unitisi in solo matrimonio civile, intendano poi di porsi in regola in faccia a Dio ed alla Chiesa, e non possano tosto effettuare questo loro proposito stante l'esistenza di qualche impedimento canonico. Potrà il Paroco ottenere che i medesimi vivano intanto separati, senza che la legge civile possa formare ostacolo.

NOTA 5.ª

Nell'ipotesi sopra posta del matrimonio a celebrarsi fra due cognati, non occorre far riflettere, che io pre-

suppongo avere i medesimi già ottenuta la dispensa dalla Santa Sede, e che questa possa liberamente *eseguirsi*: stimo però opportuno di aggiungere la presente nota per rispondere ad una difficoltà che si potrebbe opporre non senza fondamento all' ipotesi di *eseguita* dispensa Pontificia a favore di cognati, mentre è agli stessi negata dal Re la dispensa pel matrimonio civile. Le dispense matrimoniali (potrebbe dirsi) accordate dalla Santa Sede non possono eseguirsi se prima non siano munite del R.° Exequatur a termini del R.° Decreto 5 Marzo 1863: ma questo non si accorderà mai dal Governo alle dispense a favore di cognati, quando non sia esso Governo disposto a dispensare quelli stessi due cognati dall' impedimento posto dalla legge per contrarre il matrimonio civile. Un diverso sistema involgerebbe contraddizione, perchè per un lato interverrebbe esso Governo indirettamente ad autorizzare un'unione che sotto altro aspetto condanna.

L' esposta difficoltà è di facile soluzione; perchè, a mio parere, è basata sopra un falso supposto. Suppone cioè la medesima, che le dispense matrimoniali accordate dalla S. Sede rimangano ancora assoggettate al R.° Exequatur non ostante l'attuazione del matrimonio civile. Ma io ritengo che ponendosi in esecuzione detto matrimonio, cessino di avere vigore le prescrizioni relative al Regio Exequatur per le dispense matrimoniali. Siccome queste si riferiscono al matrimonio *in*

faciem Ecclesiae, e riguardo al medesimo la legge si dichiara *incompetente* ed estranea, e lascia alla coscienza di ciascuno lo starsene agli impedimenti dalla Chiesa stabiliti, sarebbe un vero controsenso se il Governo volesse intervenire e giudicare sul merito della dispensa dai medesimi, e coartare la libertà del cittadino rispetto al matrimonio religioso, dopo di avere protestato che in questa parte esso lo lascia al tutto indipendente. La ragione d' altra parte, per cui si vogliono sottoporre all' Exequatur le provvidenze della Santa Sede, è per vedere se contengano qualche disposizione contraria ai diritti dei cittadini, od agli usi del paese; ma nè l' uno, nè l' altro di tali timori può più verificarsi posto il matrimonio civile il quale fa sì che il matrimonio cattolico sia privo d'ogni effetto in faccia alla società, e perciò non possa (come non esistente) apportare nessuna alterazione di diritti o di usi ricevuti.

NOTA 6.ª

L'uso degli sponsali introdotto dalla più remota antichità e ricevuto già presso gli stessi Romani, come ci attesta Ulpiano nella legge 2 De Spons. « *moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras* », è basato a solidissime ragioni ed a motivi di saviissima prudenza. Un atto così solenne e sì importante qual è il matrimonio che induce un vincolo indissolubile tra i

coniugi, e che dà origine alla società domestica, base ed elemento del civile consorzio, doveva naturalmente essere preceduto da tali disposizioni che mirassero a consolidarlo; era necessario prevenire ogni soverchia precipitazione nello stringere un nodo, le cui conseguenze potrebbero essere fatali, se venisse stretto per solo impeto di passione: e di quì la necessità di un mezzo per cui potessero gli sposi assicurarsi delle loro scambievoli inclinazioni.

Non è quindi a meravigliarsi, se le leggi canoniche sino dai primi tempi della Chiesa abbiano disposto che al matrimonio precedano gli sponsali. Tanto più che ai motivi sopra addotti si aggiungeva in faccia alla Chiesa quello di disporre gli sposi a ricevere la grazia del Sacramento, e di vedere intanto, se tra i fidanzati esistessero impedimenti che si opponessero alla validità del matrimonio.

Gli sponsali furono annoverati tra i contratti che *nudo consensu perficiuntur*. « *Sufficit nudus consensus ad constituenda sponsalia*: (leg. 4 dig. De Spons. cap. 13 De Sponsal. e cap. 5 qui cler, vel vov. apud Greg. IX.): e perciò per la loro validità non si richiede alcuna forma speciale, nè di scrittura, nè d' altro, purchè provar si possa il semplice consenso dato dalle parti.

Sarebbe del tutto superfluo l' osservare qui come gli sponsali producano una vera e strettamente detta obbligazione, e come renderebbonsi rei di flagrante in-

giustizia quei fidanzati che attentassero la violazione dei medesimi. Noterò piuttosto come la Chiesa naturale e perpetua tutrice del diritto e della giustizia abbia sempre colle sue leggi curato l'osservanza degli sponsali, promovendone anche con rigore l'adempimento, e ponendo ostacolo a che nè l'uno nè l'altro di coloro che s'impegnarono nei medesimi potesse passare a matrimonio con altra persona, fino a che non fosse stato legittimamente dichiarato lo scioglimento delle obbligazioni antecedentemente contratte. Se non che maestra la Chiesa di giustizia, ma maestra pur anche di prudenza, studiossi in questa parte eziandio di combinare l'adempimento degli obblighi, che incombono ai fidanzati, colla libertà che i medesimi devono ritenere nel sottoporsi agli oneri di un determinato matrimonio. Quindi è che amò meglio in certi casi di tollerare la violazione della giustizia, piuttosto che violentare gli sposi a contrarre un matrimonio inviso, al quale anderebbero connessi gravissimi danni sì privati che pubblici. È in conseguenza di questa considerazione che i Sacri Canoni insinuano bensì al Giudice ecclesiastico di procedere anche alle censure contro quello degli sposi che si rifiuta di adempire le fatte promesse; ma limitano questo loro provvedimento al caso di sponsali confermati con giuramento, ed adottano, nei casi di sponsali semplici, la massima di cui nel cap. 17 de sponsalibus, ove il Sommo Pontefice

Lucio III. così scrive: « *quod cum libera debeant esse* « *matrimonia, monenda est potius quam cogenda, cum* « *coactiones difficiles soleant exitus frequenter habere.* » Mostra con tale sistema la Santa Chiesa come s' impegni per una parte a tutelare i diritti legittimamente acquistati, a promuovere l' adempimento dei doveri relativi, e come dall' altra parte sappia tollerarne anche la violazione, quando giudica essere questo un male minore di quello che presenta un matrimonio celebrato contro volontà.

Compendiata così la giurisprudenza canonica sull' efficacia degli sponsali, non mi rimane, che a far cenno della relativa legislazione civile, perchè è colla cognizione dell' una e dell'altra che può rimanere chiarito quanto indicai nel testo.

Sin tanto che lo Stato riconobbe come propria la legislazione ecclesiastica sul matrimonio, era naturale che intervenisse colle sue leggi a confermare ed a tutelare anche le disposizioni canoniche relative agli sponsali, come di materia intimamente al matrimonio annessa e connessa. Riconobbe essere di esclusiva spettanza dei giudici ecclesiastici pronunciare sulla validità dei medesimi, ed insieme accordava l' azione alla parte lesa; ed accordava l'assistenza del suo braccio per l' esecuzione della sentenza dalla Curia Ecclesiastica emanata. Avveniva per tal modo che l' obbligazione proveniente dagli sponsali fosse *naturale* e *civile*

insieme, e che il giudicato della Curia Ecclesiastica producesse il suo effetto non solo in faccia alla Chiesa, ma anche in faccia allo Stato.

Questa legislazione durò presso di noi fino alla promulgazione del Codice Albertino, il quale lasciando intatti gli effetti ecclesiastici introdusse negli sponsali importanti modificazioni rispetto agli effetti civili.

A mente di detto Codice non hanno gli sponsali altro effetto giuridico, fuor quello di obbligare lo sposo che ingiustamente rifiuta di adempire al contratto impegno a risarcire la parte delusa del danno effettivamente sofferto, e di astringervelo per la via giudiziale. Affinchè però gli sponsali valgano a produrre l'indicato effetto debbono essere rivestiti di certa forma estrinseca ivi prescritta, muniti del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia rispetto ai contraenti ivi indicati. Volle però il patrio Legislatore, che il giudizio sulla validità degli sponsali anche nel prescritto modo contratti fosse riservato alle Curie Ecclesiastiche.

In conseguenza di tali provvedimenti rimanevano senza alcun effetto civile, quello non escluso di riclamare un' indennità in caso di ingiusto rifiuto ad adempirne l'obbligazione, gli sponsali che non fossero stati celebrati giusta le forme prescritte: proseguivano però ad avere tutta la loro efficacia in faccia alla Chiesa ed al prescritto dei Sacri Canoni. E quindi si faceva, e si

fa dalle Curie ragione allo sposo deluso, abbenchè non faccia il medesimo assegno che su sponsali celebrati oralmente, e privi delle forme volute dalla legge civile. Non si permette alla parte che si rifiuta ingiustamente di adempirli di passare a matrimonio con altra persona, fino a che non provi di avere in qualunque modo soddisfatto alla parte innocente.

Come il Codice Albertino, così parecchi altri Codici non danno agli sponsali altro effetto civile, fuor quello di poter riclamare il risarcimento dei danni a favore della parte che non diede alcun fondato motivo all'altra di recedere dalla promessa; non mai però quello di produrre obbligazione *legale* a contrarre il matrimonio pattuito. (Cod. Aus. Cod. Parm. Leg. delle due Sicilie. Cod. Ticin.)

Questi Codici però si scostano dall'Albertino in quanto che, basati più o meno sulla separazione dello Stato dalla Chiesa in ordine al matrimonio, attribuiscono ai soli Magistrati civili la cognizione delle cause relative agli sponsali.

Anche il nuovo Codice segue tale sistema, e dichiara che gli sponsali non producono obbligazione *legale* di contrarre il progettato matrimonio, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto nel caso di non adempimento dei medesimi, e solo obbliga la parte che ricusi senza giusto motivo di eseguire la promessa fatta per atto pubblico, o per scrittura privata, e colle debite auto-

rizzazioni (nell'ipotesi di minori, o di figli di famiglia) a risarcire l'altra parte *delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.*

Nel riferire le disposizioni delle leggi civili relative agli sponsali intendo di far conoscere, che le medesime, sia che ristringano, sia che tolgano anche del tutto gli effetti che la legge canonica attribuisce ai medesimi, non hanno forza alcuna per alterare menomamente detti effetti in ordine al matrimonio dei cattolici, e sono ristrette ai rapporti giuridici civili: che, in una parola, le leggi civili si occupano degli sponsali unicamente ed esclusivamente, in quanto gli stessi possono, o nò produrre effetti civili, produrre *azione ed obbligazione legale*, ma li lasciano del tutto intatti, e dipendenti dal diritto canonico per gli effetti ecclesiastici, in ordine cioè al matrimonio dei cattolici da celebrarsi *in faciem Ecclesiae.*

Da tutte le premesse consegue, che non ostante l'attuazione del matrimonio civile, gli sponsali anche *solo consensu* contratti produrranno gli effetti indicati nel principio della presente nota; e che il Paroco dovrà soprassedere dall'assistere al matrimonio di cui fosse richiesto, ove sia fatta opposizione all'appoggio di sponsali in cui si fosse impegnata una delle parti attualmente aspirante al matrimonio con altra persona; che dovrà lo stesso signor Paroco rimettere le parti interessate al superiore Ecclesiastico, ed attendere il

giudizio di lui. Saprà questi apprezzare tutte le circostanze, e segnatamente il pericolo che può presentare un insistente rifiuto al violatore della fatta promessa di attendere ad altre nozze. Chè avendo esso a fronte il matrimonio civile, potrebbe indispettito sprezzare il disposto della legge ecclesiastica, e prendere senz' altro il partito di presentarsi all'ufficiale civile; nel qual caso avrebbonsi tutti i danni, che provengono da matrimonio civile premesso alla celebrazione del matrimonio *in faciem Ecclesiae*, e rimarrebbe ad un tempo senza nessun effetto la tutela che si vorrebbe dalla Chiesa accordare ai diritti della parte ingiustamente delusa. Tali circostanze tutte si apprezzeranno dal Superiore Ecclesiastico, ed il Paroco dovrà attendere il risultato delle deliberazioni che da lui si prenderanno.

AVVERTENZA IMPORTANTE.

Si dichiara che questo opuscoletto fu compilato sul progetto « *concordato tra la commissione del Senato ed il Ministro guardasigilli per l' approvazione del Codice Civile pel Regno d' Italia ecc.* cioè sul testo medesimo che sarà pubblicato dal Governo del Re giusta la facoltà accordatagli dal Potere legislativo.

(Con Permiss. dell' Autorità Eccl.)